

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname

Proroga e modifica del 5 dicembre 2002

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001 e del 7 maggio 2002¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname è prorogata.

II

I decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001 e del 7 maggio 2002¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 1

Il conferimento del carattere obbligatorio generale vale per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

III

Le disposizioni, modificate qui di seguito, del contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001 e del 7 maggio 2002¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 52 Esecuzione comune

Art. 57 Commissioni professionali paritetiche

Appendice 1

¹ FF **2001** 1307-1309, **2002** 3518

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

5 dicembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz